

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 2299</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASQUALIN, ARMELLIN, ARTESE, ASTORI, AZZOLINI, BIANCHINI, BRICCOLA, CACCIA, CARLOTTO, CARRUS, CASINI CARLO, CASINI PIERFERDINANDO, COLONI, COMIS, DAL MASO, EBNER, FONTANA, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, LA RUSSA, LEGA, MALVESTIO, MENEGHETTI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PIREDDA, PORTATADINO, PONTELLO, QUARTA, RABINO, RAVASIO, REBULLA, RICCIUTI, ROSSATTINI, ROSSI, RUSSO RAFFAELE, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOSO**

*Presentata il 22 novembre 1984*

**Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato operanti nei settori delle attività socio-assistenziali, culturali, sportive e della protezione civile**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che il libero associazionismo e il volontariato che di esso è il naturale supporto hanno avuto e stanno avendo nel nostro paese un ruolo fondamentale e insostituibile soprattutto nei settori delle attività socio-assistenziali, culturali, sportive e della protezione civile, ivi comprese quelle svolte tramite i corpi volontari dei vigili del fuoco. Viene infatti unanimemente riconosciuto che le associazioni sorte e operanti in detti settori rappresentano il

perno delle iniziative e la struttura portante nella promozione e attuazione delle relative attività. Senza contare il grande patrimonio di tradizioni, di valori culturali e sociali come pure di competenze tecnico-organizzative di cui esse sono gelose depositarie e garanti di continuità.

I risultati che sono stati conseguiti in questi anni e che denotano una grande vitalità del fenomeno associazionistico, cresciuto con l'impegno, la fantasia e l'intelligenza dei suoi dirigenti, sottolineano

la necessità sia della riconsiderazione in termini generali dell'atteggiamento politico nei confronti dei settori sopra indicati, sia di interventi da attuare in forma organica e integrata, che possano favorire le associazioni che in tali settori operano, al fine di assicurare ad esse condizioni adeguate di esistenza, di vita e di sviluppo.

Ora accade che, con la grande crescita della domanda sociale che si sta registrando negli ultimi anni nei settori considerati, i problemi delle associazioni si dilatano, lo sforzo organizzativo si fa più intenso e la buona volontà e il generoso impegno volontaristico dei loro dirigenti non sono più sufficienti. Le associazioni si trovano quindi a dover operare in mezzo a sempre maggiori difficoltà, non ultime quelle derivanti dal vigente sistema fiscale che impone ad esse svariati e onerosi adempimenti concepiti per soggetti svolgenti attività economica.

Non sono quindi infrequenti le notizie di abbandono dell'attività da parte di talune di esse, molte volte da parte delle migliori, quelle fra le più serie e scrupolose. E allora cosa fare? Gli ambiti di possibile intervento sono molti.

Con la presente proposta di legge se ne affrontano alcuni, tutti riferiti ad aspetti fiscali, con la consapevolezza — beninteso — che si tratta soltanto di una parte dei problemi che angustiano la vita e l'attività delle associazioni fondate sul volontariato.

Alla base delle misure previste dalla presente proposta di legge sta la considerazione che nell'operato delle associazioni in argomento non può ravvisarsi nemmeno parzialmente un'attività a contenuto economico o speculativo e che ciò si può dedurre, più che dai principi enunciati nei rispettivi statuti e atti costitutivi, dalla tangibile dimostrazione che esse danno nello svolgimento della loro attività come testimonianza di solidarietà umana, come mezzo di promozione civile e come veicolo di educazione e di maturazione individuale e sociale.

Da qui la proposta dell'articolo 1 di concretizzare il sostegno dello Stato nei

loro confronti liberandole dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e da quella locale sui redditi (ILOR), nonché dall'assoggettamento all'IVA delle attività che esse svolgono per l'adempimento di compiti istituzionali, comprese le sponsorizzazioni e le attività per il reperimento di fondi da investire nel perseguimento di fini sempre rientranti nei compiti istituzionali. Tale norma, più che un'agevolazione finanziaria a favore delle associazioni, vuole rappresentare un contributo alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili che spesso volte costringono i loro dirigenti (volontari) ad improvvisarsi « commercialisti ».

Con l'articolo 2 si intende, invece, realizzare un'agevolazione finanziaria a favore delle associazioni non aventi finalità di lucro, escludendo dal campo di applicazione dell'IVA le forniture e le prestazioni effettuate nei diretti confronti delle stesse. Tale norma trova la sua ragione d'essere in un duplice ordine di considerazioni. La prima deriva dalla constatazione che, non svolgendo le associazioni in questione attività commerciale e non essendo quindi soggette all'IVA, anche per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente proposta di legge, esse non hanno la possibilità di portare in detrazione l'IVA ad esse addebitata sulle forniture e prestazioni, talché detta imposta diventa per le stesse un elemento di costo a tutti gli effetti. Avviene cioè che le associazioni, ai fini dell'IVA, vengono a trovarsi nella stessa condizione dei consumatori finali, anche se in effetti i consumatori finali sono gli utenti dei rispettivi servizi e delle rispettive attività. La conseguenza di tale stato delle cose si traduce in un onere che grava pesantemente e in forma non del tutto giustificata sulle loro già deboli finanze. La seconda considerazione è invece riferita alla evidente illogicità, almeno da un punto di vista sostanziale, che emerge dalla constatazione che una consistente parte dei mezzi conseguiti dalle associazioni sportive tramite forme di autofinanziamento e rispettivamente attraverso con-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tribuzioni di enti pubblici, debba essere impiegata per il pagamento di aliquote IVA su forniture e prestazioni.

L'articolo 2, nell'escludere dal campo di applicazione dell'IVA le forniture e le prestazioni rese alle associazioni, si prefigge lo scopo di sostenere e incentivare finanziariamente il libero associazionismo, anche al fine di attuare un recupero

in termini monetari sulle sovvenzioni e sui contributi, erogati dagli enti pubblici, che, negli ultimi anni, nonostante un generale e forte incremento quantitativo e qualitativo dell'attività svolta dalle associazioni, hanno registrato aggiornamenti ben al di sotto di quello che è stato l'andamento del tasso di inflazione nel corrispondente periodo.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I proventi di associazioni operanti senza scopo di lucro nei settori socio-assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo e promozionale e della protezione civile, inclusi i corpi volontari dei vigili del fuoco, conseguiti nello svolgimento delle attività istituzionali, compresi i proventi derivanti dalle manifestazioni organizzate per la raccolta di fondi nel loro esclusivo interesse come pure dalle sponsorizzazioni, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) ed all'imposta locale sui redditi (ILOR).

### ART. 2.

Le forniture di beni e servizi effettuate nei diretti confronti delle associazioni di cui all'articolo 1 e impiegate dalle stesse per il perseguimento di fini istituzionali non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).